

RD 12/07/1934 n.2312 - Vigente alla G.U. 13/09/2006 n. 213

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (PERSONALE)

Regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 21 febbraio, n. 44). - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari (1) (2).

(1) Ora Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari ex art. 1, l. 11 aprile 1955, n. 380.

(2) Allo scopo di agevolare la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.

Preambolo

(Omissis)

DECRETO [1/2]

Articolo unico

Sono approvati l'unito testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e i cinque allegati A, B, C, D, E, firmati l'uno e gli altri, [d'ordine Nostro,] dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della giustizia.

Preambolo

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SULL'ORDINAMENTO DELLA CASSA PER LE PENSIONI AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI ED AGLI AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI

TESTO UNICO [2/2]

Capo I

AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DI PREVIDENZA

Articolo 1

(Art. 1 sub. Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597). Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere ed ha sede in Roma. La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione spettano al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

La detta Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari è considerata come Amministrazione dello Stato per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali. Sono a suo carico le spese di amministrazione.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 2

(Art. 2 testo unico 3 gennaio 1913, n. 453, libro 1 e art. 1 legge 20 giugno 1929, n. 1125). Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita le sue attribuzioni anche nell'interesse della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 3

(Art. 3 testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro I e art. 1 Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 773). La Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza vigila anche sulla gestione della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

La situazione patrimoniale e contabile della Cassa di previdenza viene pubblicata ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a seguito della deliberazione del Consiglio di

amministrazione sul rendiconto dell'anno solare precedente, che viene poi dalla Cassa depositi e prestiti presentato alla Commissione parlamentare di vigilanza con una relazione, e alla Corte dei conti. La commissione, alla quale spetta l'approvazione del rendiconto, provvederà a presentarlo al Parlamento in allegato ad apposita relazione dopo la parificazione del medesimo da parte della Corte dei conti.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 4

(Art. 7 testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro I; artt. 1 e 2 Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1700, art. 1 sub. Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561; art. 1 Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 442). Le spese di amministrazione sono ogni anno preventivamente stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Direttore generale, sentiti il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e la Commissione parlamentare di vigilanza.

Gli stipendi degli impiegati sono anticipati dallo Stato, che ne sarà rimborsato dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza con i fondi di pertinenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 5

(Art. 50 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561; art. 1, art. 1 sub. 3 e art. 4 delle 8 gennaio 1931, n. 50; art. 3 Regio decreto 20 luglio 1932, n. 884). Il patrimonio della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari è formato:

- a) dai contributi annui degli iscritti nella misura di L. 600 annue;
- b) dai contributi ordinari annui dello Stato nella stessa misura di cui alla precedente lettera a) per ogni posto di ufficiale giudiziario risultante dall'apposito organico;
- c) dalle ritenute sulle pensioni liquidate dalla Cassa di previdenza agli ufficiali giudiziari iscritti, nella misura del 2 per cento dell'ammontare delle pensioni stesse;
- d) dall'ammontare dei capitali risultanti dai conti individuali, con i relativi interessi composti, esistenti all'andata in vigore del Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561;
- e) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;
- f) dagli interessi composti accumulati sui cespiti indicati nei precedenti alinea.

Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è iscritta, a datare dal 1° gennaio 1924 e per quel periodo di tempo che sarà stabilito di accordo tra la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ed il Ministero della giustizia, in un capitolo speciale «Sussidio alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari» l'annua somma di lire 1.000.000 per sopperire all'onere derivante alla Cassa medesima dell'applicazione delle tabelle e delle norme di cui agli allegati A e B del presente testo unico, a favore degli iscritti al 1° gennaio 1924.

Inoltre il Ministero della giustizia, a partire dal 1° gennaio 1930 e per la durata di venti anni, corrisponderà alla Cassa depositi e prestiti, sul capitolo destinato al pagamento delle somme da versarsi per l'integrazione delle pensioni degli ufficiali giudiziari la somma di L. 350.000 annue a titolo di contributo straordinario dello Stato per l'integrazione delle riserve matematiche della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari suddetta.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 6

(Art. 4 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561). Le attività della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari sono ripartite:

1° nella riserva matematica per le pensioni dirette e indirette, maturate e latenti, valutata ad ogni quinquennio mediante un censimento degli iscritti alla Cassa, in servizio e in pensione, e dei loro aventi causa;

2° nella riserva di garanzia costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici nel limite massimo di un ventesimo della riserva matematica;
3° in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli iscritti alla Cassa quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 7

(Art. 7 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, e art. 5 Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467). La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza amministratrice della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari riceve i contributi, i lasciti, le donazioni ed in genere tutti gli elementi attivi indicati nel presente testo unico per collocarli in impiego fruttifero.

I fondi disponibili si investono come i fondi propri della Cassa depositi e prestiti.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 8

(Art. 7 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561). I beni immobili o mobili infruttiferi per donazione, legato o qualsiasi altro titolo saranno alienati e convertiti in danaro, che a sua volta sarà collocato in impiego fruttifero.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 9

(Art. 38 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561). Ogni quinquennio l'Ufficio tecnico della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza compilerà il bilancio tecnico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

Il regolamento determinerà i particolari per la compilazione di detto bilancio tecnico.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 10

(Art. 9 legge 13 dicembre 1928, n. 3114). Una Commissione appositamente nominata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ogni volta che occorranza provvedimenti di riforma nell'interesse della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, esamina i bilanci tecnici, le statistiche degli iscritti, e in base ai risultati ottenuti, propone al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le opportune variazioni alle disposizioni in vigore per le pensioni degli ufficiali giudiziari. Tali variazioni non possono diminuire le pensioni in corso di godimento.

Della Commissione dovranno far parte, tra gli altri, un rappresentante del Ministero della giustizia e un rappresentante degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 11

(Art. 37 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, e art. 18 Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149). Presso la cancelleria della Corte di cassazione e di ciascuna Corte di appello è istituito un registro generale, in cui è presa nota distintamente per ciascun ufficiale giudiziario iscritto alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari di tutti gli atti di stato civile, nonché di tutti quelli relativi a nomine, promozioni, trasferimenti, sospensioni, richiami in funzioni, aspettative e dispense dal servizio od altro, che valgano a stabilire lo stato di servizio di ciascun iscritto.

L'originale e la copia autentica di tutti gli atti, di cui è stata presa nota nel registro generale, si devono conservare nel fascicolo personale di ciascun iscritto.

Nel registro stesso è presa anche nota delle pensioni e delle indennità conferite, nonché delle deliberazioni, con le quali il Consiglio di amministrazione non abbia accolte le domande.

Quando un ufficiale giudiziario viene trasferito sono trasmessi alla Corte competente un estratto del registro anzidetto per quanti si riferisce all'ufficiale giudiziario medesimo ed il fascicolo personale

con tutti gli atti in esso raccolti; la cancelleria ricevente trascrive l'estratto ricevuto nel suo registro con tutte le annotazioni relative e conserva il fascicolo.

Il Ministero della giustizia e la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza vigilano, a mezzo di funzionari all'uopo adibiti, sulla regolare tenuta del registro anzidetto e dei fascicoli personali, nonché sulla regolare imposizione e riscossione dei contributi dovuti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.

TESTO UNICO [2/2]

Capo II

ISCRIZIONE ALLA CASSA DI PREVIDENZA; CONTRIBUTI

Articolo 12

(Art. 6 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561). L'iscrizione alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari in servizio è obbligatoria per tutti gli ufficiali giudiziari di servizio.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 13

(Art. 1 sub. 3 e sub. 32 legge 8 gennaio 1931, n. 50). Il contributo annuo è di L. 1200 per ogni ufficiale giudiziario in organico.

Questo contributo è corrisposto per metà dall'ufficiale giudiziario e per metà dal Ministero della giustizia.

Quando però l'organico non sia completo o l'ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna, il contributo è dovuto per intero dal Ministero della giustizia.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 14

(Art. 5 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561). Gli ufficiali giudiziari od altri a loro favore possono fare versamenti volontari da capitalizzarsi in appositi conti individuali al saggio d'interesse di cui all'allegato A del presente testo unico.

TESTO UNICO [2/2]

Capo III

RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

Articolo 15

(Artt. 6 e 29 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 651; art. 23 Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149; art. 1 sub. 32 legge 8 gennaio 1931, n. 50). La cancelleria della Corte di cassazione e le cancellerie delle Corti di appello per tutti gli uffici dipendenti debbono compilare nel mese di gennaio di ogni anno l'elenco generale di tutti gli ufficiali giudiziari assegnati in pianta comprendendovi anche i posti vacanti, in tre esemplari, dei quali due sono trattenuti presso il competente ufficio di cancelleria ed il terzo è trasmesso alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Un estratto di tale elenco in duplice esemplare è inviato dall'anzidetto ufficio di cancelleria rispettivamente per la Corte di cassazione alla intendenza di finanza di Roma e per ciascuna Corte di appello alle Intendenze di finanza della circoscrizione.

La competente Intendenza di finanza appone il visto di esecutorietà sui due esemplari dell'estratto anzidetto, che costituisce il ruolo di riscossione e che è tenuto dalla Sezione Tesoro dell'Intendenza stessa.

L'intendenza di finanza entro il 5 gennaio dell'anno successivo a quello a cui il ruolo si riferisce, restituisce alla competente cancelleria un esemplare del ruolo con le relative distinte per le annotazioni da farsi dalla cancelleria stessa sui duplicati dell'elenco generale, uno dei quali viene trasmesso alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Durante l'anno possono essere compilati elenchi suppletivi e corrispondenti ruoli, ai quali sono applicabili tutte le disposizioni stabilite per gli elenchi e ruoli generali.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 16

(Art. 30 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561). I contributi dello Stato di cui al presente testo unico saranno versati in due rate semestrali nel gennaio e nel luglio di ogni anno dal Ministero della giustizia alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Il contributo personale degli ufficiali giudiziari, di cui al presente testo unico, dovrà essere versato dagli interessati a rate bimestrali di L. 100 ciascuna, al competente Ufficio del registro, non oltre i 5 giorni successivi al bimestre decorso.

Scaduto tale termine, gli ufficiali giudiziari inadempienti saranno assoggettati alla multa del 5 per cento sulla rata non versata, la quale assieme con la stessa multa sarà trattenuta dagli Uffici del registro su tutte le somme di spettanza degli ufficiali giudiziari medesimi a titolo di indennità supplementari, di diritti recuperati e di percentuali, pagabili nell'anno in corso e in quelli successivi. L'ufficiale giudiziario in istato di morosità potrà inoltre essere ammonito o ripreso disciplinarmente e, se persista o ricada abitualmente nella morosità, potrà essere tramutato ad altra sede o sospeso dalle sue funzioni.

Gli intendenti di finanza, i pretori ed i rappresentanti del pubblico ministero vigileranno affinché gli ufficiali giudiziari adempiano al loro obbligo ed applicheranno o promuoveranno i provvedimenti amministrativi o disciplinari che siano del caso.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 17

(Art. 31 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561). Gli Uffici del registro procederanno:

- a) ogni quindici giorni, ai pagamenti dei diritti e della percentuale per i recuperi dei crediti dell'Erario iscritti nei campioni amministrativi, su presentazione da parte degli ufficiali giudiziari delle relative richieste, sulle quali dovranno essere indicate le somme recuperate;
- b) alla fine di ogni mese, ai pagamenti delle indennità supplementari;
- c) alla fine di ogni bimestre, ai pagamenti dei diritti e della percentuale per i recuperi dei crediti dell'Erario, iscritti nei campioni civili e penali.

Su ciascun pagamento tratterranno l'intero importo del debito maturato, risultante a carico degli ufficiali giudiziari sia per contributo personale verso la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, sia per altra causa verso lo Stato, rilasciandone ricevute; e di ciascun pagamento e di ciascuna trattenuta daranno avviso alle competenti cancellerie, le quali ne prenderanno nota e si assicureranno della iscrizione delle somme pagate nel repertorio.

Sarà poi loro cura, alla fine di ogni bimestre, di versare i contributi riscossi alle Sezioni di R. tesoreria, mediante vaglia di servizio, da trasmettersi all'Intendenza di finanza, la quale, dopo di avere compiuto gli opportuni controlli, vi apporrà il visto e curerà che si appongano le opportune annotazioni sull'estratto dell'elenco di cui al precedente art. 15.

Le Intendenze di finanza comprenderanno gli ufficiali giudiziari morosi in apposito elenco da inviarsi bimestralmente alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 18

(Art. 33 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561). Il versamento del contributo volontario previsto dall'art. 14 del presente testo unico sarà effettuato direttamente dall'interessato nell'Ufficio del registro, con avviso alla cancelleria.

L'Ufficio del registro verserà subito la somma riscossa, mediante vaglia di servizio, alla competente Sezione di tesoreria, la quale invierà all'interessato apposita quietanza a mezzo dell'ufficio di cancelleria.

Gli interessi sui contributi volontari decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento.

Alla fine dell'anno gli ufficiali giudiziari che abbiano versato contributi volontari daranno comunicazione diretta del relativo importo alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 19

(Art. 34 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561). Nel caso di trasferimento di un ufficiale giudiziario la cancelleria dell'autorità giudiziaria cui era addetto ne darà comunicazione al locale Ufficio del registro, il quale trasmetterà immediatamente il conto concernente l'ufficiale giudiziario trasferito all'Ufficio del registro della nuova sede.

TESTO UNICO [2/2]

Capo IV

INDENNITÀ E PENSIONI

Articolo 20

(Art. 2 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686; artt. 5, 22, 40 e 44 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561; art. 69 Regio decreto 25 giugno 1920, n. 1149; art. 1 sub. 8, sub. 10, sub. 18 legge 8 gennaio 1931, n. 50). La Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari provvede al servizio delle indennità e delle pensioni a favore degli iscritti e dei loro aventi causa contemplati dal presente testo unico.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 21

(Art. 24 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, e art. 1 sub. 14 legge 8 gennaio 1931, n. 50). Il servizio utile per il conseguimento della indennità o della pensione è quello prestato come ufficiale giudiziario con nomina regolare, con percezione dei proventi e con corresponsione dei contributi. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è calcolato, come pure non sono calcolati i periodi di sospensione dal servizio per motivi disciplinari o per condanna.

Il periodo di aspettativa per motivi di salute è valutato per intero.

Per la determinazione del servizio utile e dell'età degli ufficiali giudiziari nell'applicazione delle tabelle e delle norme di cui agli allegati A e B del presente testo unico, quando risulti una frazione di anno, il periodo che eccede i sei mesi è calcolato per un anno intero; in caso diverso non è calcolato.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 22

(Artt. 47 e 49 Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149; art. 12 Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704). Sono cumulabili agli effetti dell'assegno di quiescenza, il cui onere in tal caso si ripartisce, i servizi prestati in diversi periodi di tempo con iscrizione alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari ed agli altri Istituti amministrativi dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, esclusa l'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato; e, nei casi ammessi dalle disposizioni regolatrici dei predetti Istituti, i servizi prestati alla dipendenza dello Stato e i servizi prestati con iscrizione a Casse, fondi, regolamenti speciali di quiescenza di altri enti.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 23

(Art. 48 Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149). Nel caso di cui al precedente art. 22, se l'ufficiale giudiziario o la sua vedova o i suoi orfani, per i servizi prestati con iscrizione ad uno o più degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza abbiano già conseguita la indennità o la pensione da parte di uno o più degli Istituti predetti, il cumulo non può essere concesso se non siasi rinunciato al godimento della pensione già conferita e non siano state rimborsate rispettivamente a ciascun Istituto che ha conferita la indennità o la pensione le somme già percepite coi relativi interessi composti al saggio d'interesse delle tabelle di liquidazione della pensione o della indennità in vigore per l'Istituto stesso.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 24

(Art. 1 sub. 14 legge 8 gennaio 1931, n. 50). Le campagne di guerra sono valutabili in aumento della misura della indennità o della pensione come altrettanti anni di servizio, dopo compiuto il periodo minimo di servizio effettivo necessario per il conseguimento della indennità o della pensione, stessa, senza che l'ufficiale giudiziario debba pagare alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari alcun contributo per il periodo di tempo corrispondente.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 25

(Art. 9 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561; art. 1 sub. 8, art. 1 sub. 10 lett. d); art. 1 sub. 16 legge 8 gennaio 1931, n. 50). (Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 19. l. 8 agosto 1991, n. 274.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 26

(Art. 1 sub. 10 e art. 1 sub. 16 legge 8 gennaio 1931, n. 50). Acquistano il diritto a conseguire la pensione gli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza:

a) quando dopo 20 anni di servizio utile siano ritenuti permanentemente inabili a continuarlo per ferite o altre lesioni traumatiche riportate per cause diverse da quelle indicate nella lett. e) del presente articolo (1);

b) quando dopo 20 anni di servizio utile siano ritenuti permanentemente inabili a continuare il servizio per infermità (1);

c) quando dopo 20 anni di servizio utile cessino dal servizio:

1) per limiti di età;

2) comunque per dispensa dal servizio;

3) per riduzione di organici;

4) per provvedimento disciplinare;

5) per condanna (1);

d) quando dopo 25 anni di servizio utile cessino dal servizio per cause diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c), e) del presente articolo;

e) quando per ferite o per altre lesioni traumatiche riportate a cagione diretta ed immediata delle loro funzioni siano divenuti permanentemente inabili a prestare ulteriore servizio qualunque sia la durata del servizio stesso (1).

Gli ufficiali giudiziari che abbiano lasciato il servizio senza aver richiesto al Ministero della giustizia la dichiarazione della inabilità di cui alla lett. b) dovranno, ai fini della pensione, chiederla al Ministero stesso entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio. La dichiarazione, ai fini della detta pensione, dovrà comprovare che sussiste la stessa infermità esistente alla data di cessazione dal servizio oppure altra infermità che sia conseguenza di quella.

Gli ufficiali giudiziari di cui al comma precedente perdono il diritto alla pensione ove non abbiano fatto entro il termine ivi indicato la domanda di cui al comma stesso.

Nel caso di cui alla lett. c) n. 5 del presente articolo, durante il periodo di espiazione della pena, la pensione liquidata all'ufficiale giudiziario sarà pagata alla moglie e ai figli che si trovino nelle condizioni previste dagli artt. 27 e 28 del presente testo unico.

(1) Vedi, ora, l'art. 14, l. 11 aprile 1955, n. 380 e gli artt. 1 e 8, l. 12 agosto 1962, n. 1353.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 27

(Art. 1 sub. 18 legge 8 gennaio 1931, n. 50). La vedova dell'ufficiale giudiziario iscritto alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari purché non sia intervenuta sentenza di separazione dal marito passata in cosa giudicata e pronunciata per colpa della moglie ed il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio, ha diritto ad una indennità se l'ufficiale giudiziario muore in attività di servizio o entro un triennio dalla cessazione di esso dopo 10 anni compiuti, e prima che siano compiuti 20 anni, di servizio utile (1).

Quando il matrimonio sia stato contratto dopo che l'iscritto aveva compiuto l'età di 50 anni, è necessario inoltre che esso sia di due anni anteriore alla cessazione dal servizio, ovvero, se contratto durante l'ultimo biennio di servizio, che sia nata prole, ancorché postuma.

In mancanza della vedova, o quando questa non ne abbia diritto, l'indennità spetta agli orfani e alle orfane nubili, gli uni e le altre minorenni, legittimi o legittimati prima della cessazione dal servizio, purché sussistano le condizioni previste dai commi precedenti.

(1) Vedi, ora, l'art. 15, comma 1, l. 11 aprile 1955, n. 380.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 28

(Art. 18 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 e art. 1 sub. 18 legge 8 gennaio 1931, n. 50). Sono parificati ai termini del Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, agli orfani minorenni gli orfani e le orfane maggiorenni nubili o vedove, purché sia provato che alla data della morte dell'ufficiale giudiziario erano a carico suo, che siano inabili a qualsiasi lavoro e che siano rimasti nullatenenti.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 29

(Art. 19 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561). La vedova che si trovi nelle condizioni indicate nell'art. 27 ha diritto di conseguire la pensione:

- a) quando l'ufficiale giudiziario dopo aver compiuto 20 anni e prima di aver compiuto 25 anni di servizio utile muoia in attività di servizio o entro tre anni dalla cessazione di esso;
- b) quando l'ufficiale giudiziario muoia dopo 25 anni di servizio utile;
- c) quando l'ufficiale giudiziario muoia in pensione.

In mancanza della vedova, o quando non esista o venga a cessare il diritto, la pensione spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo precedente (1).

(1) Vedi, ora, l'art. 14, l. 11 aprile 1955, n. 380 e gli artt. 1 e 8, l. 12 agosto 1962, n. 1353.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 30

(Art. 22 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561). La vedova dell'ufficiale giudiziario iscritto alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, non separata per sentenza pronunciata per colpa di essa e passata in giudicato, quando il marito sia cessato dal servizio o sia morto per causa avveratasi dopo il matrimonio e compresa fra quelle di cui alla lett. e) del precedente art. 26, ha diritto alla pensione qualunque sia la durata dei servizi prestati dall'iscritto.

In mancanza della vedova, o quando non esista o venga a cessare il diritto, la pensione spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti artt. 27 e 28.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 31

(Artt. 47, 49 e 50 Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149). Nessun conferimento di indennità o di pensione potrà essere deliberato se non vi sia stata iscrizione per almeno dieci anni complessivamente alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, ed agli altri Istituti amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, esclusa l'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato, e agli enti con casse, fondi, regolamenti speciali di quiescenza, eccezione fatta per i casi previsti dagli artt. 26 lett. c) 30 e 63 del presente testo unico.

È pure computabile agli effetti del decennio predetto il periodo di servizio riconosciuto o riscattato presso la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi degli artt. 58 e 59 del presente testo unico e presso gli altri istituti amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza secondo le norme proprie di ciascun istituto.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 32

(Regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295, convertito nella legge 27 ottobre 1933, n. 255). La perdita del diritto al conseguimento o al godimento degli assegni di quiescenza o di reversibilità ed il relativo ripristino, nei casi di perdita o di riacquisto della cittadinanza italiana da parte degli ufficiali giudiziari, delle loro vedove e dei loro orfani sono regolati dalle disposizioni del Regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 33

(Art. 20 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561). La vedova dell'ufficiale giudiziario iscritto alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari che passi ad altre nozze perde il diritto alla pensione.

Gli orfani e le orfane perdono il diritto alla pensione quando raggiungono la maggiore età, salvo i casi previsti dal precedente art. 28, le orfane in qualunque caso, se contraggono matrimonio.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 34

(Art. 9 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 e art. 1 sub. 8 legge 8 gennaio 1931, n. 50).

L'indennità di cui è parola nel precedente art. 25 consiste in una somma per una volta tanto ragguagliata ai due terzi del valore capitale della pensione teorica determinata in base alle disposizioni dell'art. 35 del presente testo unico quando la cessazione dal servizio avvenga per una delle cause di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 26, per limiti di età o per riduzione di organici o comunque per dispensa dal servizio.

In tali casi l'indennità non può essere inferiore a L. 1000.

L'indennità è invece ragguagliata alla metà del valore capitale predetto quando la cessazione dal servizio avvenga per provvedimento disciplinare o per condanna.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 35

(Art. 1 sub. 11 legge 8 gennaio 1931, n. 50). La pensione da corrispondere agli ufficiali giudiziari nei casi previsti dal presente testo unico e liquidata secondo la tabella e le norme di cui all'allegato A del testo unico medesimo in relazione alla età, alla data di cessazione dal servizio e alla durata del servizio valutabile alla data stessa.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 36

(Artt. 12 e 13 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561; art. 90 Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149; art. 1 sub. 11 legge 8 gennaio 1931, n. 50; art. 3 legge 22 dicembre 1926, n. 1675). La pensione da corrispondere agli ufficiali giudiziari non potrà in nessun caso essere inferiore a L. 1500 né superiore a L. 20.000.

Nel caso di cessazione dal servizio per una delle cause di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 26 la pensione non potrà essere inferiore a L. 2000.

Per gli ufficiali giudiziari che cessino dal servizio all'età di 70 anni compiuti con almeno 20 anni di servizio utile, la pensione non potrà essere inferiore a L. 6000.

Nel caso di cui al precedente comma, qualora la pensione determinata in base alla tabella e alle norme di cui all'allegato A del presente testo unico risulti inferiore a L. 6000, la differenza sarà posta a carico dello Stato.

Nel caso di cui alla lett. e) del precedente art. 26, se la pensione determinata mediante l'applicazione della tabella e delle norme di cui all'allegato A del presente testo unico risulti inferiore alla metà dei proventi dell'ufficiale giudiziario accertati nell'ultimo anno di servizio e ridotti ai termini dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675 la pensione stessa sarà integrata da una somma a carico dello Stato determinata in misura tale che il totale della detta risultante e dell'integramento non superi la metà dei proventi predetti, fermo restando in ogni caso il limite massimo stabilito dal primo comma del precedente articolo.

Inoltre la quota a carico dello Stato di cui al comma precedente, ferma restando la quota a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, non potrà in nessun caso superare la somma di L. 9000 annue (1).

(1) Vedi, ora, la l. 11 aprile 1955, n. 380 e la l. 12 agosto 1962, n. 1353.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 37

(Art. 1 sub. 18 legge 8 gennaio 1931, n. 50). L'indennità spettante alla vedova dell'ufficiale giudiziario, la quale si trovi nelle condizioni indicate nel precedente art. 27 o in mancanza della vedova o, quando questa non ne abbia diritto, agli orfani che si trovino nelle condizioni previste dagli artt. 27 e 28 è pari alla metà di quella che sarebbe spettata all'ufficiale giudiziario al giorno della morte secondo il disposto dal precedente art. 34, ma non potrà mai essere inferiore a L. 1000. L'indennità, quando la vedova non abbia la legale rappresentanza dei figli che si trovino nelle condizioni di cui ai succitati artt. 27 e 28 o vi siano orfani di altro letto aventi anche essi i requisiti prescritti per il diritto a indennità, sarà devoluta per metà alla vedova e per l'altra metà agli orfani in parti uguali; se ve ne è uno solo, per tre quarti alla vedova e per l'altro quarto all'orfano.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 38

(Art. 1 sub. 21 legge 8 gennaio 1931, n. 50). La misura della pensione spettante alla vedova e agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti artt. 27, 28 e 29 è ragguagliata ad una percentuale della pensione già goduta dall'iscritto, o di quella che a questo sarebbe spettata, come segue:

- a) vedova senza prole, il 50 per cento;
- b) vedova con prole avente diritto a pensione: con un figlio il 60 per cento; con due figli il 65 per cento; con tre figli il 70 per cento; con quattro figli o più il 75 per cento;
- c) orfani soli aventi diritto a pensione: un orfano il 40 per cento; due o tre orfani il 50 per cento; quattro orfani o più il 60 per cento.

Quando oltre alla vedova avente diritto a pensione esista prole di precedente matrimonio avente i requisiti prescritti per il diritto a pensione, ovvero la vedova non abbia la legale rappresentanza dei propri figli o viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani aventi i requisiti per il diritto a pensione, la pensione calcolata come alla lett. b) del presente articolo sarà così ripartita: il 40 per cento alla vedova, il rimanente diviso in parti uguali tra tutti gli orfani predetti.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso che tra gli orfani aventi diritto a pensione vi siano orfani maggiorenni che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 28 del presente testo unico.

Al diminuire del numero dei compartecipanti, la misura della pensione sarà variata in conformità delle percentuali suindicate.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 39

(Art. 22 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561; art. 90 Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149; art. 1 sub. 21 e sub. 23 legge 8 gennaio 1931, n. 50; art. 3 legge 22 dicembre 1932, n. 1675). La misura della pensione liquidata alla vedova dell'ufficiale giudiziario con o senza prole o agli orfani aventi diritto a pensione in base al presente testo unico non potrà in nessun caso essere inferiore a L. 1000.

Fermo restando il limite minimo fissato dal comma precedente, quando l'ufficiale giudiziario sia morto in attività di servizio per cause diverse da quelle previste dalla lett. c) del precedente art. 26, la pensione che sarebbe spettata si computa ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui al precedente art. 38 in misura non inferiore a L. 2000.

La pensione spettante alla vedova ed agli orfani aventi diritto in base al presente testo unico, quando l'ufficiale giudiziario sia cessato dal servizio o sia morto durante il servizio con 70 anni compiuti di età e con almeno 20 anni di servizio, non potrà essere inferiore a L. 3000.

Nel caso di cui al precedente comma, qualora la pensione determinata con le norme dell'art. 38 del presente testo unico risulti inferiore a L. 3000 la differenza sarà posta a carico dello Stato.
Le disposizioni dei due commi precedenti non sono applicabili agli orfani di cui al precedente art. 28.

Nel caso previsto dall'art. 30 del presente testo unico, se la pensione determinata con le norme di cui al precedente art. 38 risulti inferiore alla metà dei proventi dell'ufficiale giudiziario accertati nell'ultimo anno di servizio e ridotti ai termini dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, la risultante suddetta sarà integrata da una quota a carico dello Stato nella misura stabilita dai commi quinto e sesto del precedente art. 36.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 40

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 2, l. 12 agosto 1962, n. 1353.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 41

(Art. 2 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686; artt. 5 e 44 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561). Il capitale formato coi versamenti volontari dell'ufficiale giudiziario è liquidato al titolare all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque sia la durata del servizio prestato, ovvero agli eredi legittimi o testamentari.

È però data facoltà all'ufficiale giudiziario di chiedere che tutto o parte del capitale stesso sia trasformato in assegno vitalizio a supplemento della pensione, quando esistano i titoli necessari per il conseguimento di un qualsiasi assegno vitalizio, con l'applicazione della tabella e delle norme di cui all'allegato B del presente testo unico.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 42

(Art. 25 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561). Agli ufficiali giudiziari, alle vedove e agli orfani aventi diritto a pensione, la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari potrà accordare, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da computarsi sull'assegno definitivo che sarà loro dovuto.

L'acconto non potrà in alcun caso eccedere i due terzi dell'importo della pensione presumibilmente dovuta.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 43

(Art. 1 sub. 3 legge 8 gennaio 1931, n. 50). [Le pensioni liquidate agli ufficiali giudiziari sono soggette alla ritenuta del 2 per cento del loro ammontare] (1).

(1) Ritenuta soppressa, a decorrere dal 1° gennaio 1959, dall'art. 24, comma 3, l. 4 febbraio 1958, n. 87.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 44

(Art. 47 Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149). Nei casi di indennità o di pensione ad onere ripartito fra più Istituti amministrativi dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, la quota a carico di ciascun Istituto è determinata secondo le norme che lo regolano e al conferimento dell'indennità o della pensione provvede l'ultimo istituto presso il quale l'ufficiale giudiziario è stato iscritto.

L'indennità o la pensione complessiva non potrà mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo stabilito per l'istituto che provvede al relativo conferimento.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 45

(Art. 52 Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149 e art. 1 sub. 16 legge 8 gennaio 1931, n. 50).

L'ufficiale giudiziario, la vedova o gli orfani, che ritengano di avere diritto all'indennità o alla

pensione, debbono farne domanda in carta da bollo per mezzo della cancelleria della Corte di cassazione o di appello da cui egli dipendeva.

(Omissis) (1).

(Omissis) (1).

(1) Commi abrogato dall'art. 3, r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 46

(Artt. 26 e 27 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561; art. 19 legge 3 aprile 1933, n. 255; artt. 13 e 14 Regio decreto 27 giugno 1933, n. 703). Le indennità e le pensioni nella misura normale sono liquidate dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e deliberate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica quale Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, in base alla relazione di un Consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione.

Sono invece sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta, le proposte di pensioni di privilegio, quelle di indennità o di pensioni che implicano quote a carico dello stato o di altri Istituti di previdenza o di altri enti, nonché le proposte negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima.

Il provvedimento con cui la Direzione generale nega o concede il trattamento di quiescenza normale o privilegiato è comunicato all'interessato a mezzo del podestà del Comune di residenza.

Gli interessati contemplati dal presente testo unico, entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, possono presentare ricorso alla Corte dei conti.

Questo diritto di ricorso spetta anche alla Amministrazione della Cassa di previdenza.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 47

(Art. 3 Regio decreto-legge 28 marzo 1929, n. 549, convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1368; artt. 1, 3, 13, Regio decreto 27 giugno 1933, n. 703; art. 12 Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704).

Nei casi di assegni di riposo ad onere ripartito tra lo Stato e la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, la Direzione stessa determina contabilmente la quota a suo carico secondo le proprie leggi comunicandone l'importo al Ministero competente a provvedere al conferimento del trattamento di quiescenza complessivo e al riparto fra lo Stato e la Direzione generale predetta. La comunicazione è fatta di iniziativa della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza quando la cessazione definitiva dal servizio sia avvenuta mentre l'ufficiale giudiziario era iscritto alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari; è fatta invece su richiesta della Amministrazione competente alla liquidazione in tutti gli altri casi.

Il Ministero al quale viene fatta la comunicazione di cui al comma precedente provvede al conferimento e al riparto dell'assegno complessivo oppure al non accoglimento della domanda con decreto da comunicarsi all'interessato per mezzo del sindaco del Comune di residenza, e in via amministrativa alla Direzione generale predetta, che ne rilascia ricevuta e promuove la deliberazione del Consiglio di amministrazione sull'accettazione delle quote stabilite a proprio carico.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 48

(Art. 13 Regio decreto 27 giugno 1933, n. 703). Quando l'assegno di quiescenza implichi onere a carico anche di enti diversi dallo Stato o dagli Istituti di previdenza, la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza o il Ministero competente, rispettivamente a seconda delle ipotesi disciplinate dai precedenti artt. 46 e 47, cura anche la notifica agli enti interessati del provvedimento con cui si assegna la quota a loro carico, a mezzo dell'ufficiale giudiziario addetto alla Pretura competente per ragione di territorio.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 49

(Art. 27 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561; art. 19 legge 3 aprile 1933, n. 255, articoli 13 e 14 Regio decreto 27 giugno 1933, n. 703). Entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione di cui ai precedenti artt. 47, ultimo comma, e 48, gli iscritti o i loro aventi causa contemplati dal presente testo unico, la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, e gli altri enti interessati, rispettivamente, possono presentare ricorso alla Corte dei conti (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 15 gennaio 1976, n. 8, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prescrive, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensione da parte degli aventi diritto al trattamento di quiescenza, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di comunicazione e notificazione del provvedimento impugnato.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 50

(Art. 28 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561; art. 47 Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149; art. 4 Regio decreto-legge 28 marzo 1929, n. 549; articolo 50 Regio decreto 28 giugno 1933, n. 704). Le indennità e le pensioni sono pagate nella misura stabilita dal relativo provvedimento di conferimento.

Salvo l'eccezione di cui all'ultimo comma del presente articolo, il pagamento delle indennità e delle pensioni ad onere ripartito viene effettuato integralmente dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, a carico dell'ultimo Istituto di previdenza presso il quale l'ufficiale giudiziario è stato iscritto.

La Direzione generale predetta esercita la rivalsa che le compete verso lo Stato e gli altri enti interessati.

Nel caso di cumulo che interessi più Istituti, di previdenza amministrati dalla Direzione generale su citata, gli altri Istituti verseranno a quello che sostiene l'onere del pagamento le rispettive quote d'indennità o le riserve matematiche corrispondenti alle quote di pensione relative ai servizi prestati con iscrizione agli Istituti medesimi.

Se i titolari sono cessati dal servizio alle dipendenze dello Stato, il pagamento della intera indennità o della intera pensione viene effettuato dal Ministero competente, con rivalsa delle quote che non sono a carico dello Stato verso gli enti che ne sono debitori.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 51

(Artt. 12, 13, 22 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 e art. 1 sub. 23 legge 8 gennaio 1931, n. 50). Il pagamento delle pensioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto del precedente art. 36 e terzo, quarto e sesto del precedente art. 39 viene integralmente eseguito dalla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, la quale si rivale sullo Stato. Il relativo onere fa carico alla parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 52

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 2, l. 12 agosto 1962, n. 1353.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 53

(Art. 28 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561). Il godimento della pensione diretta comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è cessato il servizio; il godimento della pensione di reversibilità dal giorno successivo a quello della morte dell'iscritto.

Il pagamento delle pensioni è eseguito a mesi maturati secondo le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della sua vedova e dei suoi orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della Corte dei conti, né quello della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli

aiutanti ufficiali giudiziari di recuperare quanto eventualmente avesse pagato in più, qualora la pensione effettivamente dovuta risultasse inferiore a quella precedentemente liquidata.

La riscossione della indennità da parte degli interessati equivale ad accettazione di essa ed alla rinuncia a qualsiasi azione anche se iniziata.

Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte (1).

(1) Vedi l'art. 23, l. 4 febbraio 1958, n. 87.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 54

(Artt. 1 e 2 legge 24 marzo 1921, n. 298; art. 10 Regio decreto 3 maggio 1923 n. 1165; art. 28 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561). Le pensioni, le relative quote arretrate, e le indennità dovute agli ufficiali giudiziari, alle vedove e ai loro orfani, ai termini del presente testo unico, non possono essere cedute, né sequestrate salvo il caso di debiti contratti dagli ufficiali giudiziari, alle vedove e ai loro orfani, ai termini del presente testo unico, non possono essere cedute, né sequestrate salvo il caso di debiti contratti dagli ufficiali giudiziari stessi verso lo Stato in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni, o di alimenti dovuti per legge, e rispettivamente non oltre il quinto o il terzo dell'ammontare degli assegni anzidetti.

Le cessioni regolarmente consentite e attuate sull'assegno fisso istituito con la legge 24 marzo 1921, n. 298, e soppresso con il Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1165, non possono incidere sulle pensioni degli ufficiali giudiziari per più di un quinto delle pensioni stesse.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 55

(Art. 17 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561; artt. 37 e 44 Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149). L'ufficiale giudiziario, a favore del quale sia stata già liquidata l'indennità o la pensione, quando riprenda regolare servizio potrà godere della pensione stessa e verrà nuovamente iscritto alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari per conseguire l'indennità o la pensione in ragione del nuovo servizio prestato e secondo le norme del presente testo unico.

È data facoltà all'ufficiale giudiziario di ottenere che la nuova indennità o la nuova pensione gli venga a suo tempo liquidata in ragione del tempo totale passato in servizio, rifondendo all'Istituto le somme pagategli a titolo di indennità o di pensione, con i relativi interessi composti al saggio eguale a quello in base al quale fu calcolata la tabella per la liquidazione della indennità o della pensione e rinunciando altresì al godimento della pensione già liquidata, purché la domanda di rifusione sia fatta pervenire alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza entro due anni dalla data della riassunzione in servizio.

Tale domanda sarà sottoposta alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

In nessun caso l'ufficiale giudiziario che goda di una pensione a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari potrà cumulare con essa la pensione di cui alla lettera e) dell'art. 26; gli sarà, invece, corrisposta, in aggiunta, la eventuale differenza.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 56

(Art. 44 Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149). L'ufficiale giudiziario che si avvalga della facoltà di cui al comma secondo del precedente art. 55 potrà eseguire la rifusione delle somme indicate nel comma medesimo in una sola volta ovvero a rate mensili con la aggiunta degli interessi scalari.

In questo secondo caso il pagamento dovrà eseguirsi in un tempo non maggiore di un quinquennio dal primo giorno del mese successivo alla data della deliberazione di cui al comma terzo del predetto art. 55 con le modalità di cui al seguente art. 61 e con l'applicazione della tabella e delle norme di cui all'allegato C del presente testo unico.

Se l'ufficiale giudiziario cessa nuovamente dal servizio prima di avere estinto il suo debito, la somma residua è detratta dalla nuova indennità o pensione liquidata.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 57

(Art. 36 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561 e art. 54 Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149). Alle domande degli ufficiali giudiziari per il conseguimento di indennità o di pensione a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari deve essere allegato uno stato di servizio nel quale sarà indicato se nel momento della cessazione dal servizio dell'ufficiale giudiziario, fossero ancora in corso trattenute per cessione dell'assegno fisso, e nel caso affermativo siano indicati i dati relativi.

TESTO UNICO [2/2]

Capo V

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 58

(Art. 35 Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149). Agli ufficiali giudiziari in servizio prima del 12 dicembre 1907, che non si siano avvalsi della facoltà di iscriversi alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari concessa dall'art. 2 della legge 12 dicembre 1907, n. 754, e dall'art. 3 della legge 2 luglio 1912, n. 675, e siano stati iscritti obbligatoriamente alla Cassa stessa dal 1° gennaio 1924, se essi erano in servizio al 12 luglio 1926 o cessarono dal servizio dopo il 1° gennaio 1924 senza avere usufruito dei benefici dell'art. 2 del Regio decreto-legge 1° maggio 1924, n. 652 è concesso il riconoscimento degli ultimi anni di servizio prestati anteriormente al 1° gennaio 1924 fino al limite di anni 18.

Il premio di riscatto relativo a tale riconoscimento è dato dal capitale accumulato corrispondente ai due terzi dei contributi complessivi di cui al precedente art. 13, ridotto del 40 per cento, per un periodo di tempo eguale a quello riconosciuto e determinato secondo le norme di cui all'allegato D del presente testo unico.

L'intero premio per tale riconoscimento è corrisposto dal Ministero della giustizia insieme con gli interessi composti al saggio legale a decorrere dal 1° gennaio 1924 fino alla data dell'effettivo versamento.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 59

(Art. 36 Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149). Agli ufficiali giudiziari di cui al precedente art. 58 è data facoltà di riscattare non più di cinque anni di effettivo servizio prestato anteriormente agli anni di servizio riconosciuti ai termini dell'articolo stesso, purché ne abbiano fatto domanda non oltre l'11 luglio 1927.

Il periodo di servizio da riscattare ai sensi del presente articolo e del primo comma di quello precedente viene computato in anni interi, trascurandosi la frazione di anno.

Nel caso di riscatto ai sensi del primo comma del presente articolo le frazioni di anno superiori a sei mesi possono, a richiesta dell'interessato, essere computate per un anno.

Il premio di riscatto a cui deve assoggettarsi l'ufficiale giudiziario per ottenere il riconoscimento del servizio di cui al primo comma del presente articolo è determinato nei modi indicati nel comma secondo del precedente art. 58.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 60

(Art. 37 Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149). La domanda dell'ufficiale giudiziario che entro il termine indicato nel precedente art. 59 si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo stesso, sarà munita di autenticazione dal Primo presidente della Corte di cassazione o di appello da cui l'ufficiale giudiziario dipende e trasmessa alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Tale domanda è sottoposta alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione quando sia corredata di tutti i documenti comprovanti il servizio da riscattare, nonché della dichiarazione di accettazione da parte dell'ufficiale giudiziario del pagamento del premio di riscatto con le modalità stabilite per il riscatto stesso dal seguente art. 61.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 61

(Art. 38 Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149). L'ufficiale giudiziario che si sia avvalso della facoltà di cui al primo comma del precedente art. 59 può versare il premio di riscatto in una sola volta ovvero chiedere che la somma corrispondente sia trasformata in base alla tabella e alle norme di cui all'allegato C del presente testo unico in una annualità vitalizia temporanea da pagarsi a rate mensili per un periodo di tempo non superiore al numero degli anni di servizio riscattato.

L'ufficiale giudiziario che abbia ottenuto l'accoglimento della domanda di riscatto e che non versi l'intero premio o non ne inizi il versamento rateale entro un mese dalla data in cui la relativa deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza sia divenuta definitiva decade dalla ottenuta concessione.

I debitori morosi saranno tenuti al pagamento degli interessi composti del 5 per cento sulle rate scadute e non ancora pagate.

L'importo annuo delle rate di premio di riscatto da versarsi dall'ufficiale giudiziario che abbia ottenuto di pagare ratealmente sarà compreso separatamente nell'elenco dei contributi e versato secondo le norme di cui all'art. 16 del presente testo unico.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 62

(Art. 39 Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149). (Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 10. l. 8 agosto 1991, n. 274.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 63

(Art. 46 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561). Per gli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari al 31 dicembre 1923, il servizio utile agli effetti del raggiungimento del diritto alla indennità o alla pensione si valuta dalla data del primo decreto di nomina ad ufficiale giudiziario.

Per la misura dell'assegno a carico della Cassa di previdenza, invece, si tiene conto solamente del periodo di servizio riconosciuto e riscattato, nonché di quello con regolare iscrizione alla Cassa.

Agli ufficiali giudiziari di cui al primo comma del presente articolo, che cessino dal servizio all'età di 70 anni compiuti e con almeno 20 anni di servizio, od alle loro vedove ed ai loro orfani che si trovino nelle condizioni stabilite nei precedenti artt. 27, 28 e 29 si applicano, rispettivamente, le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'art. 36 e dei commi terzo e quarto dell'art. 39 del presente testo unico.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 64

(Art. 47 Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149). Nei casi previsti nella prima parte del precedente art. 22, qualora vi sia stata iscrizione ad uno o più degli Istituti di cui all'articolo stesso, è ammesso altresì il cumulo, con le norme in vigore presso ogni singolo Istituto, dei servizi precedentemente o successivamente resi con iscrizione a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni, anche quando non vi sia stata iscrizione all'Istituto di previdenza che provvede al trattamento di quiescenza della rispettiva categoria di personale, sempre che, per le disposizioni speciali dei singoli Istituti di previdenza, i servizi stessi siano cumulabili.

L'indennità o la pensione complessiva nei casi di cui al comma precedente è determinata in base alle norme dell'art. 44 del presente testo unico e viene pagata dall'Istituto che provvede al conferimento, il quale si rivarrà, sugli enti provvisti di regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni, delle quote da essi dovute.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 65

(Art. 43 Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149). Agli ufficiali giudiziari, in servizio al 1° gennaio 1924, i quali non si siano avvalsi della facoltà di iscriversi alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari anteriormente alla data stessa, il servizio prestato prima di quello riconosciuto o riscattato ai termini dei precedenti artt. 58 e 59 è riconosciuto utile a

decorrere dalla data di nomina ai soli effetti del raggiungimento del diritto alla indennità o alla pensione.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 66

(Artt. 37 e 44 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, e art. 2 legge 8 gennaio 1931, n. 50). La pensione spettante ai sensi del presente testo unico agli ufficiali giudiziari cessati dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1924 al 31 dicembre 1929, o alle loro vedove ed ai loro orfani che si trovino nelle condizioni stabilite nei precedenti artt. 27, 28 e 29, viene ridotta del 40 per cento per le quote teoriche di pensione relative ai servizi prestati anteriormente al 1° gennaio 1924, secondo le norme della tabella di cui all'allegato A del presente testo unico.

Nessuna riduzione viene apportata nel caso di liquidazione di indennità.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 67

(Art. 37 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, e art. 2 legge 8 gennaio 1931, n. 50). A decorrere dal 1° gennaio 1930 la riduzione di cui al precedente art. 66 sulle quote teoriche di pensione relative ai servizi prestati dagli ufficiali giudiziari che siano stati iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari prima del 1° gennaio 1924 e siano cessati dal servizio dopo il 31 dicembre 1929 è stabilita nelle seguenti misure:

40 per cento per gli iscritti che al 1° gennaio 1924 avevano non più di 10 anni compiuti di servizio utile;

35 per cento per gli iscritti che alla data stessa avevano più di 10 anni compiuti e non più di 20 anni compiuti di servizio utile;

30 per cento per gli iscritti che alla data stessa avevano più di 20 anni compiuti e non più di 30 anni compiuti di servizio utile;

25 per cento per gli iscritti che alla data stessa avevano più di 30 anni compiuti di servizio utile.

Le stesse riduzioni si applicano anche nel caso di liquidazione di indennità.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 68

(Artt. 37 e 42 Regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 561, e art. 87 Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149). A partire dal 1° gennaio 1924 le pensioni normali ed i capitali riservati, liquidati dalla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari cessati dal servizio con decorrenza anteriore alla data sopradetta e in corso di godimento, vengono raddoppiati.

Ove le pensioni normali raddoppiate ai termini del precedente comma non raggiungano insieme con gli interessi sui capitali riservati l'ammontare di L. 2000, esse sono elevate a detta somma comprensiva degli interessi anzidetti.

Le pensioni privilegiate liquidate a favore degli ufficiali giudiziari di cui al primo comma del presente articolo e in corso di godimento, sono aumentate di L. 2500 annue. I relativi capitali riservati restano invariati.

Gli ufficiali giudiziari di cui al primo comma del presente articolo hanno facoltà di chiedere che il capitale riservato, già liquidato a loro favore, sia convertito in assegno vitalizio in base alla tabella e alle norme di cui all'allegato E del presente testo unico.

I capitali riservati esistenti alla morte degli ufficiali giudiziari predetti vengono pagati ai rispettivi eredi con le norme di successione stabilite dal Codice civile.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 69

(Art. 43 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561). Alle vedove ed agli orfani degli ufficiali giudiziari morti tra il 1° gennaio 1924 e il 12 maggio 1925, che abbiano diritto a indennità ai sensi dell'art. 18 del Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, viene liquidato l'assegno corrispondente alla eventuale differenza tra l'ammontare della indennità anzidetta e il capitale riservato già corrisposto.

Nel caso che alle vedove ed agli orfani di cui al comma precedente spetti la pensione ai sensi dell'art. 19 del decreto su citato, viene liquidato l'assegno vitalizio corrispondente alla eventuale differenza tra il valore capitale della pensione anzidetta calcolata con l'applicazione della tabella e delle norme di cui all'allegato A del presente testo unico e il capitale riservato già corrisposto.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 70

(Art. 3 legge 8 gennaio 1931, n. 50). Alle pensioni liquidate o da liquidarsi dalla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, agli ufficiali giudiziari cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1930 od alle loro vedove e ai loro orfani vengono apportati con decorrenza dal 1° gennaio 1930 i seguenti aumenti:

a) pensioni dirette:

15 per cento sulle prime 1000 lire;

10 per cento sulle seconde 500 lire;

5 per cento sulle somme che eccedano le prime 2000 lire;

b) pensioni indirette:

15 per cento sulle prime 500 lire;

10 per cento sulle seconde 500 lire;

5 per cento sulle somme che eccedano le prime 1000 lire.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 71

(Art. 49 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, e art. 88 Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149). Agli ufficiali giudiziari cessati dal servizio prima del 12 maggio 1925, non può essere fatto in nessun caso un trattamento di quiescenza inferiore a quello stabilito dalle disposizioni in vigore alla data stessa.

Qualora essi abbiano diritto alla indennità a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, tale indennità viene convertita in pensione da calcolarsi in base alla tabella e alle norme di cui all'allegato B del presente testo unico. Ove la pensione in tal modo calcolata raggiunga o superi L. 6000, nessuna quota viene addebitata allo Stato; nel caso che la pensione stessa non raggiunga le L. 6000, la quota a carico dello Stato non deve superare le L. 4000, ma la Cassa di previdenza è tenuta soltanto al pagamento della quota corrispondente alla indennità di cui sopra.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 72

(Art. 40 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561). Gli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari, morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa dei terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915, sono considerati morti o feriti a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni, agli effetti della pensione privilegiata. La differenza tra gli assegni privilegiati che vengono concessi in tali casi e quelli normali che sarebbero spettati agli iscritti o ai loro eredi viene corrisposta a carico del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

TESTO UNICO [2/2]

Articolo 73

(Art. 41 Regio decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561). Non è portata alcuna innovazione agli assegni concessi fino al 31 dicembre 1917 ad ufficiali giudiziari fuori servizio, alle loro vedove e orfani, in base all'art. 177 della tariffa penale, ed il Ministro della giustizia ha la facoltà di far gravare gli assegni stessi, già concessi, anche su altri ufficiali giudiziari.

TESTO UNICO [2/2]

Allegato unico

ALLEGATI

(Omissis).